

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4286 del 23/08/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 ART. 208 E S.M.I. - RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DET. N. 4433 DEL 04/12/2008 PER LA GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI ALLA DITTA CARBOGNANI CESARE METALLI SPA - SEDE LEGALE E STABILIMENTO UBICATI NEL COMUNE DI PARMA, VIA EMILIO LEPIDO N. 180/A, LOC. SAN PROSPERO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4445 del 21/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017;

VISTO:

- che alla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA (C.F. 009044480340) con sede legale e impianto in Via E. Lepido n.180/A - Loc. San Prospero – 43122 Parma, è stata rilasciata con determinazione dalla Provincia di Parma l’Autorizzazione n. 4433 del 04/12/2008 per la gestione di rifiuti non pericolosi fino alla data del 30/11/2018 ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che, in seguito ad istanza di attivazione della procedura di verifica (screening) presentata dalla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA, in data 29/05/2017 ad Arpae SAC Parma e alla Regione Emilia-Romagna per il progetto di aumento delle quantità massime di messa in riserva (R13) e trattamento di recupero (R4) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza modifiche a livello impiantistico e strutturale presso l'impianto esistente (progetto ricadente nella categoria di cui all'allora vigente L.R. 9/1999 - Allegati A e B: B.2.68, in quanto, modifica di impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno), con Delibera di G.R. n. 1650 del 30/10/2017, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di escludere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 9/99 s.m.i. dalla procedura di VIA l'intervento proposto dalla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA, in quanto non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente, rammentando che *"per la realizzazione delle modifiche sottoposte alla presente procedura si richiede la modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."*;

VISTO inoltre:

- che la Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA (C.F. 00904480340) con sede legale e stabilimento ubicati in Comune a Parma in Via Emilio Lepido n. 180/a, Loc. San Prospero - 43122 Parma in data 22/01/2018 ha presentato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/06 istanza di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Parma con Determina n. 4433 del 04/12/2008), acquisita al protocollo di Arpae SAC di Parma ai prot. n. PgPr/2017/24770 del 22/12/2017 e n. PgPr/2017/24893 del 27/12/2017;
- che tali modifiche consistono:
 - A) nell'eliminazione delle tipologie di rifiuti pericolosi (codici CER 160213* e 200135*),
 - B) nell'introduzione dell'operazione di recupero R12,
 - C) nell'incremento dei quantitativi autorizzati per alcune tipologie di materiali portando la potenzialità massima annua di trattamento da 70.000 t/a a 100.000 t/anno; nell'aumento della potenzialità massima giornaliera di trattamento da 280 ton/giorno a 400 ton/giorno;
 - D) nella richiesta di variante al PSC per l'area censita al Fg. 29 mapp. 279 di superficie 4208,00 mq di proprietà dell'azienda al fine di gestire in modo ottimale l'aumento dei quantitativi richiesti;
- che con nota prot. n. PgPr/2018/1472 del 22/01/2018 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA l'avvio del procedimento (L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8) con contestuale convocazione della 1° Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter);
- che a fronte delle richieste degli Enti pervenuti in Conferenza di Servizi del 12/02/2018, è stato richiesto alla Ditta di presentare alcuni documenti integrativi;
- che la Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA in data 20/03/2018 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, recepita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2018/6193 del 21/03/2018, stralciando dal progetto l'area da impermeabilizzare oggetto di variante al PSC del Comune di Parma (modifica di cui al punto D precedente), allineando così il progetto presentato a quello già valutato in sede di screening;
- che con nota prot. n. PgPr/2018/7513 del 09/04/2018 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA la convocazione per il giorno 18/04/201 della 2° Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14 – ter);
- che in detta Conferenza di Servizi, gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole subordinato alla presentazione della dichiarazione di invarianza degli impatti ambientali rispetto alla procedura di screening che la Ditta si è impegnata a presentare volontariamente;

- che la Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria, recepita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2018/9084 del 02/05/2018, così elencata:

1. diagramma a blocchi delle linee di recupero rifiuti, aggiornate come concordato in Conferenza;
2. relazione fotografica sulle modalità di separazione tra rifiuti e prodotti finiti dei materiali stoccati in cumuli;
3. dichiarazione in merito alla invarianza degli impatti ambientali valutati in sede di procedura di screening rispetto alle differenti collocazioni (opportunamente motivata) delle aree di stoccaggio di rifiuti e prodotti finiti individuate nella planimetria datata marzo 2018, rispetto a quella presentata nella documentazione di screening;

CONSIDERATO:

- che la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta è ritenuta idonea e conforme a quanto richiesto dagli Enti presenti in Conferenza di Servizi del 18/04/2018 e coerente con il progetto precedentemente sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA;

- che il Consorzio Bonifica P.se nel corso della Conferenza dei Servizi del 18/04/2018 sopra richiamata, ha rilasciato il parere favorevole, per quanto di competenza;

- che l'AUSL di Parma, ha espresso il proprio parere favorevole, acquisito da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2018/3098 del 12/02/2018 (conservato agli atti);

- che Arpae Sezione Provinciale di Parma, ha espresso il proprio parere di competenza con prescrizioni, acquisito da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2018/12819 del 18/06/2018 che per la parte rifiuti cita per la **“Matrice Rifiuti (...)** *Visti gli esiti positivi delle Conferenze dei Servizi si esprime parere favorevole alle modifiche richieste subordinato al rispetto delle seguenti prescrizione:*

- *i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;*
- *i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto (Circolare Ministeriale Prot. 4064 del 15/03/18);*
- *dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;*
- *i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;*
- *la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;*
- *la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;*
- *dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti”;*

- che Arpae Sezione Provinciale di Parma ha successivamente integrato il proprio parere con prescrizioni sulla matrice emissioni (vedi allegato 1 che fa parte integrante del presente atto), acquisito da Arpae SAC di Parma al prot. PgPr/2018/15667 del 24/07/2018;

CONSIDERATO, altresì, per la matrice scarichi idrici:

- che la Ditta riguardo la matrice scarichi ha trasmesso la dichiarazione volontaria, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PgPr/2018/13884 del 02/07/2018, precisando che l'operazione di

lavaggio degli automezzi non viene più effettuata all'interno dello stabilimento, ma presso autolavaggi esterni e che i tipi di reflui scaricati sono:

- per lo scarico S1 – acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rottami ferrosi;
- per lo scarico S2 – acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rottami ferrosi, acque di raffreddamento delle lame della pressa cesoia;
- per lo scarico S3 – nulla è modificato rispetto a quanto autorizzato nel 2016;

- che il SUAP Comune di Parma con provvedimento del 01/09/2016 prot. n. 169581 ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006, alla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA per l'insediamento di Parma (con allegato la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2274 del 13/07/2018 rilasciata da Arpaee Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma);

- che nella documentazione fornita nella domanda sopra richiamata, la ditta dichiara che “...*nulla varia relativamente alla rete fognaria e alle caratteristiche della pavimentazione si tiene pertanto che la modifica proposta non possa influenzare in modo significativo sulle gestione delle acque di prima pioggia... l'operazione di lavaggio automezzi non viene più effettuata all'interno dello stabilimento...*”;

- che nel corso della Conferenza dei Servizi del 18/04/2018 e sopra richiamata Arpaee Sezione Provinciale di Parma ha dichiarato che “...*si prende atto che, per quanto riguarda le acque meteoriche, la Ditta ha presentato il dimensionamento corretto dei volumi di acque meteoriche...*”;

- che lo scarico ricade in parte in area poco vulnerabile e in parte in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

DETERMINA

DI RILASCIARE il RINNOVO con modifica dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 4433 del 04/12/2008 dalla Provincia di Parma, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 21/08/2028, alla ditta:

Ragione Sociale:	Carbognani Cesare Metalli S.p.A.
Sede Legale	V. Emilio Lepido, 180/A - 43122 PARMA (PR)
Codice Fiscale:	00904480340

per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento (R4, R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come di seguito individuato:

Stabilimento:	V. Emilio Lepido 180/a, PARMA (PR)
Rappresentante Legale:	Carbognani Simone
Responsabile Tecnico:	Carbognani Simone
Riferimenti Catastali	Comune di PARMA, Foglio 29, mappali 160,162,157,231,233 e 279

Coordinate	44°46'29" N - 10°24'51" E
------------	---------------------------

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1 per la matrice emissioni in atmosfera:

1.1 il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo, al rispetto di tutti i valore limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell' art. 271 commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività in oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/15667 del 24/07/2018 ed al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot. n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (vedi allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente);

2 per la matrice rifiuti:

2.1 possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati e secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
160117	Metalli ferrosi	X			
160118	Metalli non ferrosi	X			
160122	Componenti non specificati altrimenti	X			
Subtotale gruppo					100

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
150107	Imballaggi in vetro	X			
170202	vetro	X			
191205	vetro	X			
150107	Imballaggi in vetro	X			
200102	vetro				
Subtotale gruppo					100

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X		

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X		
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X		
200101	Carta e cartone	X	X		
Subtotale gruppo					100

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		
150102	Imballaggi in plastica	X	X		
170203	plastica	X	X		
191204	Plastica e gomma	X	X		
200139	Plastica	X	X		
Subtotale gruppo					100

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
150103	Imballaggi in legno	X	X		
170201	Legno	X	X		
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X		
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X		
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X		
Subtotale gruppo					100

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
170411	cavi	X			
Subtotale gruppo					100

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
020110	Rifiuti metallici	X	X	X	

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
100210	Scaglie di laminazione	X	X	X	
100299	Residui di minerali di ferro	X	X	X	
110501	Zinco solido	X	X	X	
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X	
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti intesi come: <i>sfridi metallici da lavorazione meccanica</i>	X	X	X	
150104	Imballaggi metallici	X	X	X	
170401	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	
170402	Alluminio	X	X	X	
170403	Piombo	X	X	X	
170404	Zinco	X	X	X	
170405	Ferro e acciaio	X	X	X	
170406	Stagno	X	X	X	
170407	Metalli misti	X	X	X	
190102	Materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti	X	X	X	
190118	Rifiuti della pirolisi	X	X	X	
190118	Rifiuti della pirolisi	X	X	X	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	
191202	Metalli ferrosi	X	X	X	
191203	Metalli non ferrosi	X	X	X	
200140	metallo	X	X	X	
Subtotale gruppo					98.900

Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4	Trattamento max annuo (t)
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160212	X		X	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X		X	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	X		X	
Subtotale gruppo					500

- potenzialità massima giornaliera di trattamento (R12 - R4) pari a 400 t/giorno;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert aopr@cert.arpa.emr.it

- **potenzialità massima annua di messa in riserva (R13) complessiva pari a 100.000 t/anno;**
 - **potenzialità massima annua di recupero (R12) pari a 98.900 t/anno;**
 - **potenzialità massima annua di recupero (R4) pari a 99.400 t/anno;**
 - **capacità massima di stoccaggio istantaneo (R13) pari a 74 t;**
 - **capacità massima di stoccaggio istantaneo (R13 preliminare a R4 e R12) pari a 4.493,25 t;**
- 2.2 di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, alle seguenti prescrizioni:
- 2.2.1 di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - 2.2.2 delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - 2.2.3 delle vigenti norme antincendio;
 - 2.2.4 delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - 2.2.5 della normativa in materia di tutela delle acque;
 - 2.2.6 della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - 2.2.7 della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - 2.2.8 della normativa vigente in materia di rifiuti;
 - 2.2.9 dei diritti di terzi;
- 2.3 i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
- 2.4 dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
- 2.5 i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
- 2.6 la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
- 2.7 la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
- 2.8 dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
- 2.9 entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fidejussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con l'indicazione degli estremi del presente Atto e con l'indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, con:
scadenza: il 21/08/2030;
importo: euro 1.212.800,00 (euro unmilione duecento dodicimila ottocento//00);
- 2.10 l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potrà essere svolta l'attività in oggetto;
- 2.11 l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività di tipo fisso da utilizzare ad ogni ingresso di materiale presso l'impianto;
- 2.12 deve essere predisposta l'organizzazione della viabilità interna in sicurezza, che tenga conto degli aspetti relativi ai flussi veicolari, degli spostamenti in sicurezza del personale a piedi, della norme comportamentali e delle procedure da adottare con conseguente formazione ed

- informazione degli addetti. La viabilità deve essere gestita e deve essere effettuato il controllo dell'adozione delle precauzioni individuate. Gli addetti devono indossare abbigliamento ad alta visibilità. Devono essere previste misure di sicurezza e prevenzione anche per i mezzi di movimentazione con particolare attenzione agli eventuali operatori a terra. Dovrà inoltre essere redatto un protocollo per la periodica pulizia del piazzale;
- 2.13 per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
- 2.14 gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
- 2.15 deve essere tenuto ed aggiornato il piano gestione emergenze;
- 2.16 la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE riconducibili alle categorie contemplate agli allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; in particolare l'area di trattamento dedicata ai RAEE dovrà essere delimitata e separata da quella dedicata alle altre tipologie di rifiuti; andranno annotati, su apposita sezione del registro carico/scarico rifiuti; il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate; non sono ammessi rifiuti RAEE in ingresso all'impianto contenenti sostanze pericolose (es. condensatori, pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose);
- 2.17 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 2.18 dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità;
- 2.19 per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nel suddetto certificato di iscrizione ed oggetto della vostra attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso al vostro impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13; i rifiuti sottoposti a messa in riserva e non sottoposti a recupero all'interno dell'impianto in parola devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto (in applicazione della Circolare Ministeriale Prot. 4064 del 15/03/18 – come prescritto da Arpae Sezione Provinciale);
- 2.20 i rifiuti sottoposti all'operazione di selezione e accorpamento di rifiuti per classi merceologiche omogenee, riconducibile all'operazione "R12" (successiva o contestuale alla messa in riserva R13) e non sottoposti alla successiva operazione di recupero (R4) presso l'impianto in parola, dovranno essere destinati a impianti terzi autorizzati al recupero definitivo degli stessi;
- 2.21 relativamente ai rifiuti metallici in ferro, acciaio, alluminio e in leghe di alluminio la cessazione della qualifica di rifiuto derivante dalle operazioni di recupero R4 effettuate è subordinata al

- rispetto di quanto previsto dal Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue del 31/03/2011;
- 2.22 relativamente ai rifiuti metallici costituiti da rottami di rame e leghe di rame, la cessazione della qualifica di rifiuto derivante dalle operazioni di recupero R4 effettuate è subordinata al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Ue 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013;
- 2.23 dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 2.24 il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 2.25 la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 2.26 la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

3. per gli scarichi idrici: DI AUTORIZZARE altresì, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

che si individuano come di seguito:

Scarico S1 (così individuato nella documentazione allegata):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rottami ferrosi previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo parallelo al tratto di ferrovia Milano-Bologna e successivamente Canale Marzola di Martorano;
- bacino: T. Enza;

Scarico S2 (così individuato nella documentazione allegata):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rottami ferrosi e acque reflue industriali di raffreddamento delle lame della pressa cesoia, previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo parallelo al tratto di ferrovia Milano-Bologna e successivamente Canale Marzola di Martorano;
- bacino: T. Enza;

Scarico S3 (così individuato nella documentazione allegata):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in fossa Imhoff e filtro percolatore) e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e

disoleatore con filtro a coalescenza;

- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 10 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo parallelo al tratto di ferrovia Milano-Bologna e successivamente Canale Marzola di Martorano;
- bacino: T. Enza;

Volume scaricato complessivamente dagli scarichi S1, S2 e S3: 15.363,2 mc/anno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio Bonifica P.se, rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 18/08/2018 sopra richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1, S2 e S3:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) Il Titolare dello scarico dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n.6 del 29/08/2011) comunicando ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il risultato di quanto verificato.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'autorizzazione dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S2. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma.
- 5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi

di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti.

Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta Carbognani Cesare Metalli SpA, ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL, al Comune di Parma, al SUAP Comune di Parma, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma e al Consorzio di Bonifica Parmense, per quanto di competenza;

DI REVOCARE, in quanto sostituita dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, gli Atti rilasciati dalla Provincia di Parma con Det. n. 4433 del 04/12/2008 e Det. n. 1706 del 18/05/2010, nonché la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2274 del 13/07/2018 rilasciata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e meteoriche;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla

compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute;

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone del seguente allegato: nota Arpae Sezione Provinciale PGPR/2018/15667 del 24/07/2018.

G.Simonetti – G. Capacchi
Sinadoc: 1281/2018

IL DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Rif. Prot. entrata n. Pg.Pr.2017.24470
Sinadoc: 1281/18

Posta interna

ARPAE SAC

**Oggetto: D.lgs 152/06 Rinnovo Autorizzazione Unica art. 208 e s.m.i. – Parte IV .
Rinnovo con modifica dell'autorizzazione di cui all'atto n°4433 del 04/12/2008 e
s.m.i.,**

Rettifica Relazione Tecnica PGPR/2018/12819

**Ditta: CARBOGNANI CESARE METALLI SPA, con impianti siti in Via Emilio
Lepido, 180/A 43122, Parma(PR)**

*Si rettifica la relazione tecnica in oggetto relativamente alla parte delle emissioni in
atmosfera come segue:*

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento 3946 del 29/10/2009 e s.m.i.
2. con parere PGPR/2015/0013858 del 11/12/2015 riferimento SUAP Prot. Gen. N. 176410 del 26/09/2014 Class.2014.VI/9/4.6/32 si dava parere favorevole alla modifica non sostanziale richiesta dalla ditta che vedeva l'introduzione della emissione E02 senza aumento dei flussi emissivi autorizzati;
3. l'attività industriale prevede "Raccolta, recupero, trasformazione e commercio di materiali metallici ferrosi e non ferrosi";
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. **dal 31/12/2014 per determinare i valori limite da rispettare si deve fare riferimento ai valori presenti sulla DGR Emilia Romagna n. 2236/2009;**
7. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

si ritiene che

la ditta "CARBOGNANI CESARE METALLI SPA" il cui Gestore è il Sig. Carbognani Simone, con sede legale in Via Emilio Lepido, 180/A, 43122, Parma(PR), e impianti siti in Via Emilio Lepido, 180/A, 43122, Parma(PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE N. E01 – Aspirazione su selezione meccanica dei rifiuti (emissione autorizzata e modificato il valore limite in base a DGR Emilia Romagna n. 2236/2009)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto

di abbattimento per gli inquinanti in forma particellare, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	12500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima	0,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm³
-------------------------------------	-----------	--------------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. E01/B Frantumatore elettrico a martelli (emissione autorizzata **non più utilizzata**)

L'attività di frantumazione è effettuata sui seguenti materiali: barattoli, lattine, contenitori di vario genere in alluminio e banda stagnata, profili/aste di alluminio/ottone. Da tale attività si genera materiale frantumato di dimensioni non inferiori a 7 cm.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni

Se il titolare avrà intenzione di riutilizzare tale emissione dovrà darne comunicazione all'autorità competente 15 giorni prima del suo utilizzo.

EMISSIONE N. E02 – Aspirazione su selezionatore a zig zag (emissione oggetto di modifica non sostanziale come da protocollo PGPR/2015/0013858 del 11/12/2015 riferimento SUAP Prot. Gen. N. 176410 del 26/09/2014 Class.2014.VI/9/4.6/32)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti in forma particellare, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/ settimana	8	h
Durata settimane/anno	52	settimane
Altezza minima	7,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare5 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi a E01 ed E02, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

Sul registro delle emissioni in atmosfera dovranno anche essere annotati i valori dei flussi emissivi annui in quanto essi non potranno superare il valore di 110 Kg/anno di PM (Materiale Particellare)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	CARBOGNANI CESARE METALLI SPA
Partita IVA / Codice fiscale :	00904480340
Sede legale :	Via Emilio Lepido, 180/A, , 43122, Parma(PR)
Gestore :	Carbognani Simone
Sede locale impianti :	Via Emilio Lepido, 180/A, 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Raccolta, recupero, trasformazione e commercio di materiali metallici ferrosi e non ferrosi
Settore attività CRIAER:	4.12

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Rifiuti trattati [Ton/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	100000[Ton/anno]
Indicatore 2 :	Energia Elettrica
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione ponderata :	0,75 [m]
Temperatura media emissioni :	293[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare) :	110

Sezione Provinciale di
 Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato

 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di
 Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del
 Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.